




## SCHEDA INFORMATIVA

# Previdenza per la vecchiaia 2020 Misure riguardanti il finanziamento dell'AVS

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Tra i suoi obiettivi principali la riforma si prefigge di mantenere il livello delle prestazioni della previdenza per la vecchiaia e garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS e del 2° pilastro. La presente scheda informativa illustra il finanziamento aggiuntivo a favore dell'AVS, il meccanismo d'intervento nell'assicurazione nonché la semplificazione dei flussi finanziari tra la Confederazione e l'AVS previsti nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.

### Contesto: il finanziamento dell'AVS

La speranza di vita aumenta e il rapporto quantitativo tra coloro che pagano i contributi e i beneficiari di rendite peggiora. Le attuali prospettive finanziarie dell'AVS indicano un deficit di finanziamento che crescerà fino a 8,3 miliardi di franchi entro il 2030<sup>1</sup>.



*Il grafico a sinistra mostra l'andamento del capitale dell'AVS fino al 2030. Se non si adotteranno misure adeguate, nei prossimi anni il patrimonio dell'AVS diminuirà costantemente e sarà esaurito già prima del 2030.*

*«Prospettive finanziarie dell'AVS 2014–2035», 1.9.2014; [www.ufas.admin.ch](http://www.ufas.admin.ch)*

Grafico 1 – Capitale dell'AVS in percentuale delle uscite dell'AVS

In base al diritto vigente, le fonti di finanziamento dell'AVS sono le seguenti:

- contributi salariali (attualmente, il 72,2 % delle entrate);
- contributo della Confederazione, fissato al 19,55 per cento delle uscite dell'AVS (19,1 % delle entrate);
- tassa sulle case da gioco, entrate provenienti dal regresso contro terzi responsabili e utili da investimento (3,0 % delle entrate);
- punto percentuale IVA («percento demografico»), previa deduzione del 17 per cento spettante alla Confederazione (5,7 % delle entrate).

### Finanziamento aggiuntivo: aumento dell'IVA

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede di sgravare le finanze dell'AVS di 1,3 miliardi di franchi entro il 2030 mediante misure sul fronte dei contributi e delle prestazioni. Per coprire il rimanente fabbisogno di 7 miliardi, occorre un finanziamento aggiuntivo.

<sup>1</sup> <http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/00013/index.html?lang=it>

Si propone quindi un aumento dell'IVA di 1,5 punti percentuali al massimo, le cui entrate saranno interamente destinate al Fondo di compensazione AVS. Dato che il fabbisogno di finanziamento dell'AVS si evolve gradualmente, l'IVA dovrà essere aumentata in due tappe: in una prima fase, all'entrata in vigore della riforma, l'incremento sarà di 1 punto percentuale; in un secondo tempo, se la situazione finanziaria dell'AVS lo richiederà, il legislatore potrà stabilire un ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali al massimo.

La proposta di impiegare gli introiti dell'IVA a favore dell'AVS parte dall'idea che va evitato un aumento del costo del lavoro (maggiori contributi salariali) e che l'intera popolazione, compresi i beneficiari di rendite, deve partecipare solidalmente al finanziamento aggiuntivo.

La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 include la modifica costituzionale necessaria per il finanziamento aggiuntivo tramite l'IVA. In essa sono fissate due condizioni, che dovranno essere necessariamente adempiute per poter aumentare l'IVA, ossia l'introduzione nella legge dei due principi seguenti:

- l'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le donne (nel 1° e nel 2° pilastro);
- la limitazione del diritto alle rendite vedovili alle persone con compiti educativi o assistenziali.

Queste due condizioni garantiranno l'unità del pacchetto di riforma. L'AVS riceverà i mezzi finanziari aggiuntivi solo se anche le modifiche di legge in materia di prestazioni conquisteranno la maggioranza dei consensi. Viceversa, anche queste modifiche potranno entrare in vigore solo se sarà accettato l'aumento dell'IVA. Si vuole così evitare che le riforme falliscano ma sia richiesto comunque il finanziamento aggiuntivo o, viceversa, che siano respinti i mezzi supplementari a favore dell'AVS e si vogliano fare passare soltanto le riforme.

L'aumento delle aliquote IVA sarà proporzionale, vale a dire che sarà mantenuto l'attuale rapporto tra l'aliquota normale e le due aliquote preferenziali. In tal modo si graverà meno sul consumo dei beni di prima necessità, intaccando in misura solo marginale il potere d'acquisto delle persone con redditi medio-bassi.

L'aumento dell'IVA nel quadro del finanziamento aggiuntivo dell'AI (+0,4/0,1/0,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2011) scadrà il 31 dicembre 2017. Per contro, dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2030, tutte le aliquote saranno aumentate di 0,1 punti percentuali per il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF). Il primo aumento dell'IVA a favore dell'AVS, di 1 punto percentuale (proporzionale), entrerà in vigore contemporaneamente alla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.

### **Meccanismo d'intervento**

Un parametro importante per valutare la situazione finanziaria dell'AVS è il capitale del Fondo AVS. Secondo il diritto vigente, di regola questo non deve scendere sotto l'importo delle uscite di un anno, per non pregiudicare le liquidità dell'assicurazione. Nei decenni scorsi questa prescrizione non è sempre stata rispettata. La riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 prevede di abbassare il livello minimo del Fondo AVS al 70 per cento, introducendo in compenso un meccanismo d'intervento che si innescherebbe qualora il livello scendesse al di sotto di questa soglia. L'obiettivo della nuova regolamentazione è garantire che in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'AVS vengano adottate per tempo misure di stabilizzazione volte a garantire le liquidità dell'assicurazione. Il meccanismo d'intervento prevede le due fasi seguenti:

1. **Mandato politico:** se si prevede che entro tre anni il livello Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto del 70 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale dovrà presentare entro un anno all'Assemblea federale opportune proposte legislative per riequilibrare le finanze dell'AVS.
2. **Misure automatiche:** se il Fondo scenderà al di sotto del livello legale del 70 per cento e il deficit di ripartizione supererà per due anni consecutivi il 3 per cento delle uscite annue, entreranno in vigore misure predefinite, ovvero l'aumento dei contributi salariali e la limitazione degli aumenti di rendita.

Queste misure sono di natura temporanea, agiscono sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite e sono attuabili rapidamente e senza periodi transitori pluriennali e non devono rappresentare una soluzione a lungo termine.

L'aumento massimo dei contributi previsto è di 1 punto percentuale. Per i lavoratori dipendenti, l'aumento sarà ripartito in parti uguali tra lavoratore e datore di lavoro. L'adeguamento delle rendite AVS all'evoluzione dei salari e dei prezzi potrà essere sospeso al massimo per cinque anni, dopodiché dovrà di nuovo essere concessa almeno la compensazione del rincaro. Inoltre, il livello delle rendite non dovrà scendere al di sotto del 95 per cento del valore calcolato secondo gli adeguamenti ordinari (rendita di riferimento).

Se dovesse innescarsi la seconda soglia del meccanismo d'intervento, continuerebbe a essere calcolata una cosiddetta «rendita di riferimento», poiché l'ammontare della rendita AVS e il suo adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari sono determinanti anche per altre assicurazioni sociali, in particolare per le rendite dell'AI e per le rendite complementari versate dall'assicurazione contro gli infortuni agli assicurati beneficiari di una rendita AVS o AI, come pure per la determinazione dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale nel quadro delle prestazioni complementari. Di conseguenza, gli adeguamenti delle rendite continuerebbero ad essere calcolati, ma non sarebbero applicati alle rendite AVS.

### **Ridefinizione del contributo della Confederazione all'AVS**

Questa ridefinizione intende semplificare e rendere più trasparenti i flussi finanziari dell'AVS. Con la riforma gli introiti del punto percentuale demografico IVA (riscosso dal 1999) non saranno più ripartiti tra l'AVS (83 %) e la Confederazione (17 %), bensì saranno interamente destinati all'AVS. In compenso, il contributo della Confederazione all'AVS scenderà dall'attuale 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione al 18 per cento. Dato che il contributo della Confederazione continuerà ad essere legato all'andamento delle uscite dell'AVS, esso crescerà parallelamente a queste ultime, contribuendo così alla copertura delle maggiori spese dovute all'evoluzione demografica.

### **Informazioni**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Settore Comunicazione, tel. 058 462 77 11, [kommunikation@bsv.admin.ch](mailto:kommunikation@bsv.admin.ch).